COMMISSIONE XII

INDUSTRIA E COMMERCIO - ARTIGIANATO - COMMERCIO ESTERO

92.

SEDUTA DI GIOVEDÌ 16 GENNAIO 1986

PRESIDENZA DEL PRESIDENTE **SEVERINO CITARISTI**

INDICE

PAG.

Proposta di legge (Discussione e approvazione):

Modifica dell'articolo 10 della legge 3 maggio 1985, n. 204, concernente disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio (3178) . 3

CITARISTI SEVERINO, *Presidente* . . . 3, 4, 5

BIANCHINI GIOVANNI, *Relatore* 3, 4, 5

DONAZZON RENATO 4

RIGHI LUCIANO 5

SANESE NICOLA, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* 4

Votazione segreta:

CITARISTI SEVERINO, *Presidente* 6

Disegno e proposte di legge (Discussione e approvazione):

Disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche (2868);

CHERCHI ed altri: Disciplina della ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche (1039);

CORSI ed altri: Disciplina della ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche (2561) 6

CITARISTI SEVERINO, *Presidente* 6, 11, 12, 13, 14 16, 18, 24, 25, 26

CERRINA FERONI GIAN LUCA 25

CHERCHI SALVATORE 14, 16, 24, 25

CORSI UMBERTO, *Relatore* 6, 12, 14 16, 18, 24

GIOVANNINI ELIO 11, 25

SANESE NICOLA, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato* 12, 14, 18, 25

TEDESCHI NADIR 26

Votazione segreta:

CITARISTI SEVERINO, *Presidente* 26

PAGINA BIANCA

La seduta comincia alle 10,30.

DANTE ORESTE ORSENIGO, *Segretario*, legge il processo verbale della seduta precedente.

(*È approvato*).

Discussione della proposta di legge Bianchini ed altri: Modifica dell'articolo 10 della legge 3 maggio 1985, n. 204, concernente disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio (3178).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione della proposta di legge di iniziativa dei deputati Bianchini, Salerno, Facchetti, Cuojati, Pellicanò, Donazzon, Sangalli, Orsenigo, Senaldi: « Modifica dell'articolo 10 della legge 3 maggio 1985, n. 204, concernente disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio».

Comunico che la I Commissione affari costituzionali ci ha fatto pervenire il suo parere, nel quale afferma che nulla osta all'ulteriore proseguimento dell'*iter* del provvedimento.

Il relatore, onorevole Bianchini, ha facoltà di svolgere la relazione.

GIOVANNI BIANCHINI, *Relatore*. La proposta di legge al nostro esame nasce dalla necessità di sanare la situazione che si è venuta a creare a seguito dell'approvazione della legge 3 maggio 1985, n. 204, nella quale alcune norme transitorie non erano sufficienti a risolvere i problemi della transizione dalla vecchia alla nuova normativa.

Il provvedimento è firmato dai rappresentanti di tutti i gruppi della maggioranza ed anche dal partito comunista, perché ci si è resi conto della necessità di intervenire tempestivamente per sanare questa situazione.

Innanzitutto viene stabilita la proroga delle commissioni provinciali e centrali, costituite in base alla legge n. 316 del 1968, fino alla istituzione dei corrispondenti organi previsti dalla legge n. 204 del 1985; tali commissioni si debbono pronunciare sia sulle istanze prodotte entro il 5 giugno 1985 (da esaminare alla luce della legge n. 316 del 1968), sia su quelle prodotte successivamente, da decidere, ovviamente, secondo la nuova disciplina

Si vuole inoltre precisare, sempre allo articolo 1, che sono iscritti di diritto nel ruolo tutti coloro che all'entrata in vigore della legge n. 204 erano iscritti negli elenchi transitorio ed effettivo che componevano il ruolo in virtù della legge numero 316.

Con l'articolo 2 si è voluto ritornare alla normativa precedente, che la legge n. 204 aveva erroneamente disatteso: mentre era stato stabilito all'articolo 5 della legge n. 204 che il titolo di studio richiesto era quello di scuola media di primo grado, è stata ripristinata la norma che stabilisce che il titolo di studio richiesto è quello previsto dalla legge n. 316, cioè la scuola dell'obbligo vigente all'età scolare dell'interessato e conseguimento del relativo titolo. Senza questa norma, nel passaggio dalla vecchia alla nuova normativa, moltissimi agenti e rappresentanti di commercio si sarebbero trovati nella impossibilità di agire, in quanto privi del titolo richiesto.

Mi permetto di far rilevare un elemento che non è contenuto nella proposta di legge: molti, in base alla normativa vigente, non possono esercitare immediatamente la professione di agente o rappresentante di commercio, soprattutto nel campo dell'editoria, in quanto la fase propedeutica per avere diritto all'iscrizione è quella di esercitare l'attività di procacciatori di affari, iscrivendosi alla Ca-

mera di commercio. In molte realtà provinciali ciò non è previsto.

Oltre a sollecitare la rapida approvazione degli articoli 1 e 2 della proposta di legge al nostro esame, proporrei di inserire una norma che prevede che i procacciatori d'affari possono partecipare alle attività di cui all'articolo 5 prima citato per poi essere iscritti all'albo degli agenti e dei rappresentanti di commercio, purché iscritti nel registro delle Camere di commercio.

Con questo vengono sanate una serie di situazioni di abusivismo e di evasione contributiva e fiscale: infatti, con l'iscrizione scatta l'obbligo di pagare i contributi e presentare la dichiarazione dei redditi.

Da questo punto di vista ritengo che questa sollecitazione possa essere accolta e mi farò, pertanto, carico di inserirla in uno specifico emendamento.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

RENATO DONAZZON. Mi dichiaro d'accordo con il collega Bianchini per quanto riguarda la proposta concernente i procacciatori d'affari.

In riferimento all'articolo 1, secondo alinea, proporrei di fissare il termine entro il quale le Commissioni previste devono essere istituite; diversamente, vi è il rischio che alcune Camere di commercio più efficienti ottemperino alla legge, mentre altre la disattendano.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

GIOVANNI BIANCHINI, *Relatore*. Concordo sulla proposta del collega Donazzon che il termine non superi il giugno 1986.

NICOLA SANESE, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. La proposta di legge all'ordine del giorno è sostenuta dalla cosiddetta « maggioranza concordataria », quindi non necessita di particolari osservazioni da parte del Governo.

Il relatore ha già spiegato molto bene le ragioni che ne sono alla base: purtroppo durante la fase di approvazione della legge n. 204 del 1985 nessuno poteva immaginare la necessità di prevedere una fase transitoria più lunga di quella effettivamente prevista.

Il Governo si dichiara inoltre favorevole agli emendamenti preannunziati e sollecita l'approvazione del testo in esame.

PRESIDENTE. Passiamo all'esame degli articoli. Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

L'articolo 10 della legge 3 maggio 1983, n. 204, è sostituito dal seguente:

« ART. 10. — Sono iscritti di diritto nel ruolo tutti gli agenti o rappresentanti di commercio e le società di rappresentanza che, alla data di entrata in vigore delle presenti norme, risultano iscritti nei ruoli, transitorio ed effettivo, previsti dalla legge 12 marzo 1968, n. 316.

Hanno, altresì, diritto ad essere iscritti nel ruolo, a domanda, gli agenti e rappresentanti di commercio e i legali rappresentanti delle società, comprese quelle costituite ai sensi dell'articolo 3, comma 16, del decreto-legge 19 dicembre 1984, n. 853, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 17 febbraio 1985, n. 17, in possesso dei requisiti previsti per la iscrizione nell'elenco effettivo di cui alla legge 12 marzo 1968, n. 316, anche se non hanno presentato la domanda di passaggio dall'elenco transitorio a quello effettivo durante la vigenza della predetta legge n. 316 del 1968.

È prorogata – fino alla nomina delle commissioni di cui ai precedenti articoli 4 e 8 – l'attività delle commissioni provinciali e centrali istituite ai sensi della legge 12 marzo 1968, n. 316, sia per l'esame delle domande presentate entro il 5 giugno 1985, da esaminare ai sensi della citata legge n. 316 del 1968, sia per l'esame delle domande presentate

successivamente alla predetta data del 5 giugno 1985 ».

In ogni caso le domande presentate entro il 5 giugno 1985 vanno esaminate ai sensi della legge 12 marzo 1968, n. 316.

L'onorevole Donazzon ha presentato il seguente emendamento:

Al terzo alinea dell'articolo 1, dopo le parole: « articoli 4 e 8 », *aggiungere le seguenti*: « da istituire entro e non oltre il 30 giugno 1986 ».

Pongo in votazione l'emendamento Donazzon, accettato dal relatore e dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 1, con la modifica testé apportata.

(*È approvato*).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 2.

La lettera *d*) dell'articolo 5 della legge 3 maggio 1985, n. 204, è sostituita dalla seguente:

« *d*) avere assolto gli impegni derivanti dalle norme relative alla scuola dell'obbligo vigenti al momento dell'età scolare dell'interessato, conseguendo il relativo titolo ».

(*È approvato*).

Il relatore, onorevole Bianchini, ha presentato il seguente articolo aggiuntivo:

Dopo l'articolo 2, aggiungere il seguente:

ART. 3.

I procacciatori d'affari possono partecipare ai corsi di cui all'articolo 5, secondo comma, punto 1), della legge 3 maggio 1985, n. 204, purché iscritti al registro ditte istituito presso le Camere di Commercio, industria, artigianato e agricoltura.

Vorrei chiedere un chiarimento al relatore: con questo articolo ci si riferisce a tutti i procacciatori di affari? Bisogna, infatti, tenere conto anche di chi già svolge tale professione che fino a questo momento non ha potuto iscriversi alle camere di commercio perché queste ultime rifiutavano l'iscrizione in quanto i procacciatori d'affari non rientravano nella categoria degli agenti di commercio.

GIOVANNI BIANCHINI, *Relatore*. Intendiamo costringere tutti all'iscrizione alle camere di commercio.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo aggiuntivo.

(*È approvato*).

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

LUCIANO RIGHI. Annuncio il voto favorevole del gruppo della democrazia cristiana soprattutto in riferimento alla proposta di inserire l'aspetto riguardante i procacciatori di affari al fine di evitare le ambiguità che fino ad oggi si sono registrate e che necessitano di un intervento di tipo moralizzatore.

Sappiamo, infatti, che molti intraprendono affari senza avere la regolare iscrizione alle camere di commercio, con conseguenti evasioni fiscali e contributive che ben possiamo immaginare.

Inoltre, questo provvedimento è importante perché tende a qualificare l'occupazione di tutti quei giovani che intendono intraprendere la funzione di rappresentanti di commercio. La possibilità di ottenere subito l'iscrizione consente ai giovani di prepararsi più adeguatamente a svolgere la propria professione.

PRESIDENTE. La proposta di legge sarà subito votata a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto della proposta di legge esaminata nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Proposta di legge Bianchini ed altri: « Modifica dell'articolo 10 della legge 3 maggio 1985, n. 204, concernente disciplina dell'attività di agente e rappresentante di commercio » (3178):

Presenti e votanti . . . 27
Maggioranza 14
Voti favorevoli . . . 27
Voti contrari . . . 0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abete, Alasia, Bianchini, Briccola, Cardinale, Cerrina Feroni, Cherchi, Citaristi, Corsi, Donazzon, Fausti, Graduata, Grassucci, Guerrini, Marzo, Napoli, Nucara, Orsenigo, Provantini, Ricotti, Righi, Sangalli, Sastro, Serafini, Tedeschi, Viscardi e Zoso.

Discussione del disegno di legge: Disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche (2868); e delle proposte di legge Cherchi ed altri: Disciplina della ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche (1039); Corsi ed altri: Disciplina della ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche (2561).

PRESIDENTE. L'ordine del giorno reca la discussione abbinata del disegno di legge: « Disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche »; e delle proposte di legge di iniziativa dei deputati Cherchi, Cerrina Feroni, Sastro, Spagnoli, Cuffaro, Belardi Merlo, Moschini, Graduata, Grassucci, Olivi, Borghini, Provantini, Mannino Antonino: « Disciplina della ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche »; Corsi, Citaristi, Viscardi, Abete, Bianchini, Briccola, Fausti, Ferrari Silvestro, Merloni, Napoli, Orsenigo, Righi, Rossi, Sangalli, Zoso, Balestracci, Carrus, Franchi Roberto, Bambi, Falcier, Lucchesi, Rebulla, Saretta, Becchetti, Ravasio, Rossattini, Savio, Astori, Azzolini: « Disciplina della ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche ».

Comunico che la V Commissione bilancio ci ha fatto pervenire il seguente parere:

PARERE FAVOREVOLE a condizione che l'articolo 21 sia riformulato nel modo seguente:

« Per gli scopi di cui agli articoli 2 e 20 è autorizzata la complessiva spesa di lire 35 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il quadriennio 1985-1988. All'onere per l'anno 1985, determinato in lire 5 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1985, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento; all'onere di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1986 e 1987 e di lire 10 miliardi per l'anno 1988 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio ».

Il relatore, onorevole Corsi, ha facoltà di svolgere la relazione.

UMBERTO CORSI, *Relatore*. Mi limiterò ad enunciare, senza soffermarmi sui singoli punti, gli obiettivi che si intende cogliere con lo schema di normativa unificata per non ripetere riflessioni già svolte in sede referente sui progetti di legge nn. 2868, 1039 e 2561; così come rinvio, per quanto riguarda il quadro generale di riferimento entro cui tale schema si colloca, alle considerazioni sulla politica ener-

getica, premesse in quella stessa sede e sottolineate dal recente e serrato confronto che ha impegnato il Parlamento sul documento di aggiornamento del PEN.

D'altra parte si tratta, pur nella diversità d'impostazione di obiettivi comuni sia al disegno di legge governativo sia alle proposte d'iniziativa parlamentare; obiettivi volti a concretare le finalità di aumento delle disponibilità di energia da una risorsa nazionale tramite il recupero e l'integrale, programmato sfruttamento delle potenzialità naturali endogene concorrendo, da un lato, alla riduzione del *deficit* energetico e, dall'altro, a promuovere lo sviluppo socio-economico dei territori interessati.

È, quest'ultimo, un aspetto particolarmente qualificante e innovativo considerato che, fino ad oggi, le più importanti interazioni con il territorio dello sfruttamento della risorsa geotermica sono state quasi esclusivamente quelle legate ai problemi ambientali ed ecologici dovuti alla occupazione dei terreni per le operazioni minerarie e all'impatto ambientale conseguente alla costruzione dei vapordotti e delle centrali.

Il testo unificato - che il Comitato ristretto aveva elaborato in occasione dell'esame in sede referente dei progetti di legge e che ora ci accingiamo a discutere in sede legislativa - presenta quale obiettivo fondamentale l'ottimizzazione delle attività di ricerca e di coltivazione dell'energia geotermica per l'utilizzazione economicamente più conveniente alla comunità nazionale attraverso il coordinato e programmato impegno dello Stato, delle Regioni e dei Comuni, insieme al massimo sfruttamento delle conoscenze acquisite nel settore dall'ENEL, dall'ENI, dall'ENEA e dal CNR.

A questo scopo sono previsti: la redazione di un rapporto congiunto da parte degli enti energetici e di ricerca nazionali che, entro un anno, raccolga i risultati delle ricerche fino ad oggi compiute, al fine di stabilire l'inventario delle risorse geotermiche nazionali allo stato attuale delle conoscenze; il quadro delle conoscenze è aggiornato poi sulla base di un programma predisposto dal ministro dell'industria d'intesa con il ministro per la ricerca scientifica, volto anche all'acquisizione di nuove tecnologie per la ricerca e lo sfruttamento delle risorse geotermiche; una chiara e distinta disciplina delle attività di ricerca e di coltivazione adeguata alle esigenze specifiche della geotermia e ispirata essenzialmente ai princìpi propri dell'attività mineraria, tenendo conto delle esperienze normative in materia di ricerca e coltivazione degli idrocarburi; una netta demarcazione delle competenze statali e regionali, affidata a parametri oggettivi. Questo non per introdurre elementi di separazione a livello istituzionale, ma perché la chiarezza facilita la collaborazione ed evita complicazioni che sempre fatalmente ricadono sui cittadini e le imprese; collaborazione ad un disegno promozionale-programmatorio che vede nel Ministero dell'industria il naturale centro propulsore politico-amministrativo, punto di riferimento e di attuazione delle più significative competenze nel campo energetico geotermico, in un quadro coordinato che valorizza ed incentiva il ruolo delle regioni e degli enti locali, ricercando la migliore utilizzazione delle competenze tecniche esistenti e maturate nel settore della ricerca e della gestione delle fonti energetiche.

Allo Stato, sotto il profilo amministrativo, è riservata la competenza in materia di ricerca e di coltivazione delle risorse geotermiche dichiarate d'interesse nazionale.

Alle regioni è riservata la competenza amministrativa in materia di concessione di coltivazioni per risorse dichiarate di interesse locale e per le piccole utilizzazioni. Sono definite risorse d'interesse nazionale le risorse economicamente utilizzabili per la realizzazione di un progetto geotermico tale da assicurare una potenza erogabile complessiva di almeno 20 mila chilowatt termici.

Per riferirsi a qualche cosa di concreto, basti pensare che il progetto di teleriscaldamento in corso di realizzazione da parte dell'AGIP e dell'ENEL a Vicenza si situa al di sotto di questo livello.

Una disciplina più agile e non soggetta a particolari vincoli è poi quella delle piccole utilizzazioni locali, intendendosi per tali le utilizzazioni di risorse da porsi fino a 400 metri di profondità per progetti fino a 2 mila chilowattora termici.

Ma, a mio giudizio, il ruolo che è affidato alle regioni e agli enti locali, è di gran lunga superiore a quello che la scarna enunciazione del livello di potenza dei progetti geotermici potrebbe far supporre.

Il problema vero, il ruolo fondamentale è legato alla programmazione del territorio. Fino a pochi anni fa l'energia geotermica in Italia si è identificata con la energia geotermoelettrica ed il suo legame con il territorio, come già accennato, è stato labile e di carattere negativo proprio per la facile trasferibilità dell'energia elettrica prodotta. Ma in quest'ultimo decennio le cose sono profondamente cambiate in relazione alla scoperta di nuove tecnologie ed agli aumenti del costo del petrolio. L'elevato costo dell'energia ha posto le premesse per richiamare verso le aree geotermiche tradizionali industrie e forme di agricoltura ad alto consumo di energia termica. Cominciano a rivelarsi di largo interesse risorse meno qualificate e più costose di quelle, ad esempio, dell'area di Larderello, ma disponibili in prossimità di aree meno isolate, a più alto livello demografico con industrie e forme di agricoltura ad alto consumo di energia termica.

Di qui i nuovi e più intensi legami tra fonte geotermica e territorio in conseguenza della scarsa trasportabilità dell'energia termica e la conseguente stretta correlazione tra sviluppo di questa risorsa e, appunto, la programmazione del territorio.

Questi legami sono, infatti, generati da precisi elementi di costo, in considerazione del fatto che, come è ormai stato scientificamente dimostrato, la convenienza dell'uso termico sull'uso elettrico si riduce rapidamente con la distanza tra l'area di produzione e quella di utilizzazione; addirittura la stessa scelta della ubicazione dei pozzi è fortemente condizionata dalla posizione dell'utilizzatore anche a scapito della qualità della risorsa. Di qui l'esigenza di un forte rapporto di collegamento istituzionale per un più efficace e diffuso struttamento delle risorse geotermiche.

Di particolare rilievo e significato appaiono poi le norme relative alla salvaguardia dell'ambiente, conseguenza di una ormai generalizzata sensibilità al problema a cui il legislatore doveva una risposta adeguata.

Da sottolineare anche la scelta relativa ai canoni e ai contributi che andranno ai comuni e alle regioni in applicazione della legge. Si tratta di cifre che, secondo una stima prudenziale proiettata al 1992, dovrebbero aggirarsi sui 7 miliardi per quanto riguarda l'*una tantum* (Pomarance 3.600 milioni, Castelnuovo 240 milioni, Monterotondo Marittimo 480 milioni, Radicondoli 960 milioni, Piancastagnaio 1.680 milioni) e di circa 5 miliardi di contributi annuali che nelle tradizionali zone geotermiche toscane dovrebbero essere così suddivisi: Pomarance 740 milioni; Castelnuovo 525 milioni; Monterotondo Marittimo 239 milioni; Chiusdino 113 milioni; Montieri 40 milioni; Radicondoli 250 milioni; Abbadia S. Salvatore 147 milioni; Piancastagnaio 360 milioni; Radicofani 14 milioni; S. Casciano dei Bagni 15 milioni.

Contributi dovrebbero poi andare anche ai comuni di Arcidosso, Santa Fiora e Castel del Piano e nella regione Lazio al comune di Latera.

A parte l'entità delle cifre mi pare particolarmente qualificante l'obiettivo della norma con la quale non si intende affatto assegnare all'ente locale una mortificante monetizzazione di un danno o di un ipotetico rischio, ma un ruolo attivo, tale da indurre un efficace impulso per lo sviluppo integrato del territorio, concorrendo ad aumentare il grado di consenso e di interesse verso le iniziative volte ad utilizzare l'energia geotermica.

In conclusione, il testo unificato, frutto della riflessione e delle intese raggiunte in sede di Comitato ristretto risponde alla pressante unanime richiesta di dare

un impianto sistematico, coerente all'attuale congerie di norme che regola la ricerca e la coltivazione, tipizzandola alle esigenze della geotermia, in un quadro normativo organico, agile e chiaro, che definisce finalità, competenze, ruoli e procedure per sviluppare la ricerca e valorizzare l'uso di questa risorsa.

Non a caso il Comitato ristretto ha cercato di sfrondare il testo da tutte quelle norme che appesantivano le proposte in discussione, aventi una natura tecnico-regolamentare tale da giustificarne il rinvio alla sede più opportuna per il dettaglio, quella, appunto, del regolamento di attuazione.

Complessivamente, il testo si compone di venticinque articoli. L'articolo 1 definisce l'ambito di applicazione della legge, dichiarando il pubblico interesse e la pubblica utilità della ricerca e della coltivazione a scopo energetico delle risorse geotermiche; distingue poi chiaramente le competenze istituzionali Stato-regione, definendo i limiti entro i quali una risorsa può essere di interesse nazionale, locale ovvero deve considerarsi una piccola utilizzazione.

Si pone in questa sede il problema se non debbano essere definite, al fine di evitare conflitti istituzionali, anche le competenze in materia di iniezione e reiniezione di fluidi, tipiche operazioni geotermiche, rinviando al regolamento le modalità tecniche che dovranno essere rispettate dai concessionari. A ciò si aggiunge anche il problema di un riferimento ad un valore economico, per poter effettuare una scelta nel caso coesistano al fluido geotermico sostanze minerali industrialmente utilizzabili.

È esclusa dall'applicazione della legge la disciplina della ricerca e della coltivazione delle acque termali, intendendosi come tali le acque da utilizzare unicamente a scopo terapeutico.

Per quanto riguarda la ricerca, essa presenta due aspetti: quello della individuazione delle aree di interesse geotermico e quello della ricerca in senso stretto. Sotto il primo profilo si prevede una indagine preliminare di tutto il territorio italiano in modo da avere un inventario sulla base delle attuali conoscenze.

Negli anni passati l'ENEL ha compiuto una vasta ed importante opera di accertamento in questo settore, mentre l'ENI è stato impegnato nel campo degli idrocarburi, nel quale ha acquisito preziose e qualificanti esperienze. Non va dimenticato il sottoprogetto per la geotermia del CNR, con la partecipazione dell'ENEA. Si ritiene che attraverso il coordinamento delle conoscenze, oltre ad eventuali nuove indagini condotte da soggetti interessati, in un anno il paese potrebbe essere finalmente in grado di disporre di un rapporto dettagliato. Sulla base di tale rapporto il ministro dell'industria, cui è demandato il coordinamento delle attività degli enti in questione, dovrebbe predisporre una relazione con l'indicazione dei territori interessati, da trasmettere alle regioni ed ai comuni.

Si tratta, in definitiva, attraverso un meccanismo molto agile che evita macchinosità, di recuperare il tempo perduto, per mettere il più rapidamente possibile regioni e comuni nelle condizioni di svolgere un ruolo attivo nel settore, adottando gli strumenti urbanistici ed i piani di sviluppo, atti a migliorare l'utilizzo di tali risorse.

Ritengo opportuno sottolineare il quarto comma dell'articolo 2, con il quale si impegna il ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, d'intesa con il ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, oltre ad aggiornare l'inventario, a promuovere l'acquisizione di nuove tecnologie per la ricerca e lo sfruttamento delle risorse geotermiche, anche mediante convenzioni con operatori pubblici o privati.

Per quanto riguarda la ricerca in senso stretto, se ne occupa il capo II (articoli 3-6).

L'articolo 3 tratta del permesso di ricerca, per il quale è confermata l'esclusività, e dei criteri di preferenza, per accordarlo in caso di domande concorrenti.

La competenza al rilascio è del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia.

A parità di condizioni, in caso di concorso di più domande, il permesso è accordato in via preferenziale all'ENEL e all'ENI. È confermata l'esclusiva attribuita all'ENEL dalle norme vigenti in materia, per quanto riguarda la ricerca e la coltivazione di risorse geotermiche di interesse nazionale nei territori delle province toscane di Grosseto, Livorno, Pisa e Siena.

L'articolo 4 detta disposizioni a salvaguardia dell'integrità ambientale e dell'assetto urbanistico, corrispondendo così ad una esigenza particolarmente diffusa e sentita, tanto che ad essa si sostituiva fino ad oggi un faticoso e difficile confronto fra enti locali ed operatori per limitare al minimo i danni all'ambiente.

I richiedenti il permesso di ricerca dovranno, insieme al programma dei lavori, presentare uno studio di valutazione di massima dell'impatto ambientale, nonché delle opere di recupero che intenderanno eseguire. A proposito, segnalo un refuso: al termine del primo comma la parola « seguire » deve leggersi « eseguire ».

Lo studio viene trasmesso ai ministeri dell'agricoltura e foreste, dei beni culturali, dell'ecologia, nonché alle regioni ed ai comuni interessati; ma per evitare ritardi ed ozi, in attesa delle risposte di tutti gli interpellati, si assegnano tre mesi di tempo. È introdotto l'istituto del silenzio-assenso e, in ogni caso, il parere, trattandosi di ricerca e quindi di un fatto di per sé limitato, non è vincolante.

Con l'articolo 5 si stabiliscono l'estensione massima di un permesso (mille chilometri quadrati) e la sua durata (sei anni prorogabili per non oltre un triennio), mentre con l'articolo 6 si demanda al ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato la competenza a classificare le risorse eventualmente rinvenute, dichiarandone il carattere nazionale o locale.

Il capo III (articoli 7-11) tratta della coltivazione, assegnando la competenza al rilascio della concessione, in caso di risorse riconosciute di interesse nazionale, al ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e, in caso di risorse riconosciute di interesse locale, al presidente della regione. Alla regione, ovviamente, spetterà anche il rilascio dell'autorizzazione allo sfruttamento di piccole utilizzazioni locali, intendendosi per tali le utilizzazioni di risorse geotermiche ad una profondità non superiore a 400 metri per progetti di potenza termica complessiva non superiore a 2 mila chilowatt termici.

All'articolo 10 vengono definiti poi modalità e termini delle concessioni, mentre l'articolo 11 detta disposizioni a salvaguardia dell'integrità ambientale. Su quest'ultimo articolo si è discusso a lungo e la soluzione proposta mi pare una corretta mediazione tra l'esigenza per la comunità nazionale di sfruttare rilevanti risorse energetiche e la contestuale rilevanza della salvaguardia dell'ambiente e dei poteri di programmazione dell'uso del territorio da parte degli enti locali.

I pareri richiesti ai comuni, ai ministeri interessati ed alle regioni, in questo caso, a differenza della ricerca, hanno carattere vincolante e possono essere superati solo previa deliberazione del CIPE. La concessione di coltivazione, nel momento in cui ciò si riveli necessario, costituisce variante degli strumenti urbanistici vigenti e sostituisce la concessione edilizia. Questo può probabilmente creare qualche preoccupazione.

Il capo IV (articoli 12-19) prevede norme comuni alla ricerca ed alla coltivazione, con particolare riferimento alla pubblicità degli atti, ai casi di revoca (articolo 13), di decadenza (articolo 15), al rinvenimento di idrocarburi (articolo 14), nonché alle procedure di dichiarazione di pubblica utilità (articolo 16) per le opere necessarie per la ricerca, coltivazione, trasporto e conversione delle risorse geotermiche.

L'articolo 17 tratta dei canoni e contributi su cui mi sono già soffermato. A tale proposito, l'attesa per la sollecita approvazione di questa proposta ha provocato un ritardo nelle concessioni da

parte dei ministeri, che temono che ulteriori eventuali ritardi possano far loro perdere il contributo *una tantum* di cui al quinto comma dell'articolo 17.

In proposito, per evitare danni ad iniziative che potrebbero già partire e rassicurare le comunità interessate che comunque non perderanno il contributo, si potrebbe modificare la norma prevedendo che i contributi verranno comunque erogati agli impianti entrati (o che entreranno in esercizio) a far data dal 31 dicembre 1983.

Importante per le finalità affidate alla legge è l'articolo 18, che consente all'ENEL, previa autorizzazione del Ministero dell'industria, la costituzione di società e la partecipazione a società per la utilizzazione delle risorse geotermiche.

L'articolo 19 disciplina l'acquisto di risorse geotermiche di interesse nazionale, economicamente utilizzabili da parte dell'ENEL.

È rimasto fuori il problema delle risorse marginali, perché sono prevalse nel Comitato le perplessità legate alla necessità di evitare una sorta di rimborso a piè di lista, che suonerebbe come un finanziamento a fondo perduto per chiunque abbia effettuato ricerche con ritrovamenti, anche di modestissima entità.

Permane tuttavia il rischio che l'assenza nella legge di una norma che renda utilizzabili le risorse marginali, anche se entro limiti ben precisi, tolga spazio alla attività di operatori pubblici e privati che volessero cimentarsi nelle ricerche geotermiche ai fini delle produzioni elettriche.

Ripropongo pertanto il problema alla Commissione, considerando che, se uno degli obiettivi della legge è certamente quello di aumentare in linea con le indicazioni del PEN la quota di energia elettrica prodotta da risorse geotermiche, occorre dare alle imprese che operano nel settore un minimo di interesse, che non contrastino con gli interessi di natura generale.

A tale scopo ho predisposto pertanto un emendamento che, ove venisse preso in considerazione dalla Commissione, porrebbe i chilowattora prodotti con risorse geotermiche marginali in concorrenza con i prodotti di altri combustibili, con il vantaggio di un minore esborso di valuta.

L'articolo 20 incentiva l'utilizzazione di risorse geotermiche con un meccanismo particolarmente snello di concessione di contributi a fondo perduto, a parziale rimborso dei costi sostenuti per la ricerca, nel quadro dei programmi di lavoro approvati.

Concludendo, esprimo parere favorevole sul testo, tenuto conto delle osservazioni svolte, in base alle quali provvederò a formalizzare degli emendamenti, raccomandandone alla Commissione la sollecita approvazione.

PRESIDENTE. Dichiaro aperta la discussione sulle linee generali.

ELIO GIOVANNINI. Credo che sia giusto, anche per accelerare i tempi di questa riflessione, misurare, come ha fatto il relatore, gli elementi di novità, rispetto al testo originario, contenuti nel testo unificato varato dal Comitato ristretto.

Il primo elemento è il tentativo, riuscito in parte, di spostare in avanti l'asse elettrico dei provvedimenti dei quali abbiamo iniziato a discutere qualche tempo fa; si tratta di un asse che tiene molto più conto dell'utilizzazione delle risorse geotermiche in termini meno tradizionali e che rappresenta un elemento che va considerato positivamente.

L'altro punto sul quale ritengo sia corretto dare atto dei progressi compiuti, attiene agli elementi di controllo democratico nella formazione del processo decisionale che, così com'è configurato dal testo al nostro esame, consente l'esercizio di un effettivo potere di intervento da parte delle popolazioni e delle amministrazioni. Sono del parere che andrebbe rivisto il testo dell'articolo 11, in quanto nutro preoccupazioni circa il rapporto di fatto che si crea fra i commi 2 e 3 di questo articolo. Infatti, quando al comma 3 si stabilisce la possibilità che la concessione di coltivazione sia ugualmente rilasciata in difformità, attraverso un *iter*

affidato unicamente al CIPE, non vorrei che con questa norma si vanificasse completamente la regolamentazione definita nel comma precedente.

Sul valore di questa difformità e sulla sua praticabilità si apre una questione che può inficiare profondamente non solo l'articolo 11, ma addirittura i meccanismi democratici di controllo prefigurati nella legge. Questo è un punto sul quale vorrei essere tranquillizzato dal relatore.

La seconda questione sulla quale vorrei un supplemento di riflessione riguarda l'articolo 17 il quale, secondo me, risente ancora della vecchia ottica elettrica dei testi sui quali abbiamo cominciato a lavorare, perché la partita canoni e contributi prescinde ovviamente dalla normativa riferita all'articolo 20, dove si parla di incentivi da parte dello Stato.

Mentre individuiamo ai commi 1 e 2 dell'articolo 17 i canoni riferiti al titolare del permesso di ricerca e di concessioni della coltivazione, al comma 3 si passa - se non ho capito male - alla individuazione di una serie di canoni di contributo che sono riferiti all'utilizzazione elettrica della coltivazione e solamente ad essa.

Condividiamo tutto ciò che è stato stabilito dal citato terzo comma in poi, ma non capiamo per quale ragione non esista alcuna forma di contribuzione, destinando l'energia ricavata per scopi non elettrici.

PRESIDENTE. Nessun altro chiedendo di parlare, dichiaro chiusa la discussione sulle linee generali.

UMBERTO CORSI, *Relatore*. Ringrazio l'onorevole Giovannini per la brevità del suo intervento e per il fatto che si è riferito soltanto ad alcuni punti particolari che, peraltro, sono stati molto discussi nell'ambito del Comitato ristretto, in cui si è raggiunta una mediazione faticosa.

Per quanto riguarda l'articolo 11, ritengo che il terzo comma sia una fase eccezionale; molto difficilmente si potrà ricorrere al terzo comma da parte del ministro dell'industria, perché si tratta di una fase che la legge, nelle sue finalità, ritiene eccezionale. Nel momento in cui vi è un parere vincolante negativo da parte del comune interessato, da parte della regione o di qualche Ministero, ci deve essere peraltro una fortissima rilevanza dell'interesse nazionale che viene sacrificato per poter accedere al comma terzo, altrimenti è una procedura che, pur attivata, incontrerebbe delle difficoltà all'interno dello stesso CIPE. Non avrei, dunque, questa preoccupazione.

Relativamente all'articolo 17, il problema del perché sono stati dati contributi solo per l'utilizzazione elettrica non è in contraddizione con le finalità della legge, con la quale si vuole cercare di potenziare tutte le utilizzazioni non elettriche, affinché si abbia un utilizzo più razionale, in quanto l'utilizzazione elettrica è a costo bassissimo e l'ENEL, in fin dei conti, riesce a produrre energia geotermoelettrica a costi estremamente contenuti.

Una lira di contributo data ai comuni e alle regioni non viene ad inficiare l'utilizzazione della risorsa; viceversa, le utilizzazioni non elettriche sono particolarmente rischiose, tanto è vero che lo Stato le incentiva attraverso la legge n. 308 e tutta una serie di agevolazioni, altrimenti vi sarebbe il rischio di dare con una mano degli incentivi e con l'altra di toglierli, con una palese contraddizione.

NICOLA SANESE, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Non ho molto da aggiungere a quanto detto dal relatore, il quale ha rimarcato l'importanza del provvedimento. La formulazione degli articoli realizzata dal Comitato ristretto ha alleggerito il testo base presentato, cioè il testo del Governo - lo devo riconoscere e ringrazio, quindi, i componenti del Comitato ristretto - che era certamente troppo ridondante, contenendo una serie di normative che ora vengono affidate a strumenti di carattere amministrativo.

Ritengo che il testo oggi al nostro esame possa essere approvato, salvo qualche modifica migliorativa.

PRESIDENTE. Passiamo agli esami degli articoli. Do lettura del primo articolo:

ART. 1.

(*Ambito di applicazione della legge e competenze*).

1. La ricerca e la coltivazione a scopi energetici delle risorse geotermiche, effettuate nel territorio dello Stato, nel mare territoriale e nella piattaforma continentale italiana, quale definita dalla legge 21 luglio 1967, n. 613, sono considerate di pubblico interesse e di pubblica utilità.

2. Le funzioni amministrative riguardanti le attività di cui al precedente comma, compresa la funzione di vigilanza sull'applicazione delle norme di polizia mineraria, sono esercitate dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato. Sono fatti salvi i poteri attribuiti in materia alle Regioni a statuto speciale ed alle Province autonome.

3. Le funzioni amministrative concernenti concessioni da rilasciare sulla terraferma per la coltivazione di risorse geotermiche di interesse locale sono delegate alle Regioni.

4. Sono risorse geotermiche d'interesse nazionale le risorse geotermiche economicamente utilizzabili per la realizzazione di un progetto geotermico tale da assicurare una potenza erogabile complessiva di almeno 20 mila chilowatt termici, alla temperatura convenzionale dei reflui di 25 gradi centigradi; sono inoltre di interesse nazionale le risorse geotermiche rinvenute in aree marine.

5. Sono risorse geotermiche di interesse locale le risorse economicamente utilizzabili per la realizzazione di un progetto geotermico di potenza inferiore a 20 mila chilowatt termici ottenibili dal solo fluido geotermico alla temperatura convenzionale dei reflui di 25 gradi centigradi.

6. Sono considerate piccole utilizzazioni locali le utilizzazioni di acque calde geotermiche reperibili a profondità inferiori a 400 metri con potenza termica complessiva non superiore a 2 mila chilowatt termici.

7. È esclusa dall'applicazione della presente legge la disciplina della ricerca e coltivazione delle acque termali, intendendosi come tali le acque da utilizzarsi unicamente a scopo terapeutico.

L'onorevole Cherchi ha presentato il seguente emendamento:

Al sesto comma, sostituire le parole: « reperibili a profondità inferiori a 400 metri » *con le parole*: « per progetti ».

1. 1.

Il relatore ha presentato i seguenti emendamenti:

All'articolo 1, dopo il punto 7, aggiungere il seguente:

« Nel caso che insieme al fluido geotermico siano presenti sostanze minerali industrialmente utilizzabili, le disposizioni della presente legge non si applicheranno qualora il valore economico dei chilowattora termici recuperabili da detto fluido risulti inferiore a quello delle sostanze minerali coesistenti. In tale caso si applicheranno le norme di cui al regio decreto-legge 29 luglio 1927, n. 1443 ».

1. 2.

All'articolo 1, aggiungere, in fine, il seguente comma:

« 9. L'iniezione di acque e la reiniezione di fluidi geotermici nelle stesse formazioni di provenienza, o comunque al di sotto di falde utilizzabili a scopo civile o industriale, anche in area marina, sono autorizzate, nel caso di risorse geotermiche di interesse nazionale, dall'ingegnere capo della competente sezione dell'ufficio nazionale minerario per gli idrocarburi e la geotermia ovvero dalla corrispondente autorità regionale nel caso di risorse geotermiche di interesse locale ».

1. 3.

SALVATORE CHERCHI. Mi sembra che nel momento in cui si stabilisce in 2 mila chilowatt termici la potenza massima erogabile per la classificazione come risorsa « piccola utilizzazione », la specificazione delle centinaia di metri da cui si estrae sia superflua; infatti, 350 o 500 metri rappresentano la stessa cosa, si tratta sempre di 2 mila chilowatt termici.

UMBERTO CORSI, *Relatore*. Invito lo onorevole Cherchi a ritirare l'emendamento; in effetti, ho compreso le motivazioni per cui lo ha presentato, ma in questo modo si potrebbe pregiudicare un razionale sfruttamento delle risorse. Ponendo questo limite si è voluto dare certezza di definizione alla normativa, altrimenti resterebbe un pochino vaga, creando così delle difficoltà.

SALVATORE CHERCHI. Ritiro l'emendamento.

PRESIDENTE. Passiamo all'emendamento 1. 2.

NICOLA SANESE, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo esprime parere favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione lo emendamento del relatore 1. 2, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Passiamo all'emendamento 1. 3.

NICOLA SANESE, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Il Governo lo accetta.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento del relatore 1. 3, accettato dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 1, con le modifiche testé apportate.

(*È approvato*).

Poiché agli articoli 2 e 3 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 2.

(*Inventario delle risorse geotermiche*).

1. L'Ente nazionale per l'energia elettrica (ENEL), l'Ente nazionale idrocarburi (ENI), il Consiglio nazionale delle ricerche (CNR), e il Comitato nazionale per la ricerca e per lo sviluppo dell'energia nucleare e delle energie alternative (ENEA) predispongono l'inventario delle risorse geotermiche e presentano, entro un anno dall'entrata in vigore della presente legge, un rapporto congiunto sui risultati conseguiti.

2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato cura il coordinamento delle attività svolte dagli enti di cui al comma precedente e redige, in base al rapporto presentato dagli enti stessi, una relazione con l'indicazione dei territori di interesse geotermico.

3. La relazione è trasmessa alle regioni che provvedono ad informare i comuni interessati, i quali possono formulare eventuali osservazioni sulle risultanze dell'indagine. I comuni tengono conto delle localizzazioni delle aree geotermiche ai fini della redazione e dell'aggiornamento degli strumenti urbanistici.

4. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato cura l'aggiornamento dell'inventario e, d'intesa con il Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica, promuove l'acquisizione di nuove tecnologie per la ricerca e lo sfruttamento di risorse geotermiche, anche mediante convenzioni con operatori pubblici o privati di adeguate capacità tecniche.

5. Entro un anno dalla data di ricevimento della relazione di cui al secondo comma le regioni, tenuto conto dei pro-

pri programmi di sviluppo e sentiti i comuni interessati, definiscono il piano di destinazione e dei possibili usi delle risorse geotermiche di interesse locale, dandone comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

(*È approvato*).

ART. 3.

(*Assegnazione del permesso di ricerca e criteri di preferenza*).

1. Il permesso di ricerca, che ha carattere esclusivo, è rilasciato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato ad operatori pubblici e privati in possesso di adeguata capacità tecnica ed economica, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi di cui all'articolo 41 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, alla cui denominazione sono aggiunte le parole « e per la geotermia » e previa approvazione del programma dei lavori allegato all'istanza.

2. In caso di concorso di più istanze relative alla stessa zona, il permesso è rilasciato tenendo conto della garanzia che i richiedenti offrono, per competenza ed esperienza, ai fini della corretta esecuzione del programma del lavoro proposto; della conoscenza diretta di cui essi dispongono sui problemi geologico-strutturali specifici dell'area richiesta, dell'ampiezza del programma di lavoro, tenuto conto della sua razionalità e con riferimento anche alla sua eventuale complementarietà con ricerche svolte in zone adiacenti.

3. Il permesso è accordato, a parità di condizioni, in via preferenziale all'ENEL e all'ENI in contitolarità paritetica o singolarmente.

4. Sono considerate concorrenti, le domande pervenute al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato nelle more dell'istruttoria e comunque non oltre sessanta giorni dalla pubblicazione della prima domanda nel *Bollettino Ufficiale* degli idrocarburi di cui all'articolo 43 della legge 11 gennaio 1957, n. 6, alla cui denominazione sono aggiunte le parole « e della geotermia ».

5. Il permesso può essere rilasciato anche in contitolarità a più soggetti solidalmente responsabili nei confronti della pubblica amministrazione e dei terzi. Ai contitolari è fatto obbligo di nominare un rappresentante per tutti i rapporti con le pubbliche amministrazioni interessate e nei confronti dei terzi.

6. Resta ferma l'esclusiva attribuita all'ENEL dalle norme vigenti in materia di ricerca e di coltivazione delle risorse geotermiche di interesse nazionale nei territori delle province di Grosseto, Livorno, Pisa e Siena.

7. Sull'istanza deve essere acquisito il preventivo parere del Ministero della marina mercantile, se l'area interessata concerne il demanio marittimo, il mare territoriale o la piattaforma continentale italiana, ovvero il preventivo parere del Ministero o dell'autorità regionale competente se l'area ricade su terreni appartenenti al demanio pubblico o al patrimonio dello Stato o della regione.

Per le zone interessanti la difesa deve essere sentita l'amministrazione militare.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 4.

(*Permessi di ricerca e disposizioni a salvaguardia dell'integrità ambientale e dello assetto urbanistico*).

1. La domanda di permesso di ricerca deve essere presentata al Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato insieme al programma dei lavori che si intendono eseguire e dei relativi costi e tempi di esecuzione. Ad essa deve essere unito uno studio di valutazione di massima delle eventuali modifiche ambientali con riferimento all'entità e alla tipologia dei lavori programmati nonché delle opere di recupero ambientale che si intenderanno seguire.

2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato trasmette lo studio di cui al primo comma al Ministero dell'agricoltura e foreste, al Ministero dei

beni culturali e ambientali, al Ministero per l'ecologia, alle Regioni e ai comuni interessati per le eventuali osservazioni, che devono essere formulate entro 3 mesi dal ricevimento. Trascorso tale termine lo studio si intende valutato positivamente.

L'onorevole Cerrina Feroni ha presentato il seguente emendamento:

Aggiungere, in fine, il seguente comma:

« Se il permesso di ricerca riguarda un'area classificata, con decreto del Presidente della Regione interessata, come caratterizzata da particolari condizioni di instabilità geostrutturali, si applicano le procedure previste al successivo articolo 11 ».

4. 1.

UMBERTO CORSI, *Relatore*. Mi dichiaro favorevole all'emendamento Cerrina Feroni.

NICOLA SANESE, *Sottosegretario di Stato per l'industria*. Anch'io sono favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 4. 1 dell'onorevole Cerrina Feroni, accettato dal relatore e dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 4, con la modifica testé apportata.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 5.

(*Estensione e durata del permesso di ricerca*).

1. Il permesso di ricerca può coprire aree adiacenti di terra e di mare con superficie non superiore a 1.000 chilometri quadrati.

2. La durata massima del permesso è di sei anni, prorogabile per non oltre un triennio.

Gli onorevoli Grassucci e Cerrina Feroni hanno presentato il seguente emendamento:

Al secondo comma, sostituire la parola « sei » *con la seguente*: « quattro » *e la parola* « triennio » *con la seguente*: « biennio ».

SALVATORE CHERCHI. La ragione per la quale il gruppo comunista ha ritenuto opportuno presentare questo emendamento sta nel fatto che ci pare eccessivo consegnare per nove anni ai ricercatori estensioni così grandi di territorio, impedendo nei fatti ad altri operatori di intervenire.

UMBERTO CORSI, *Relatore*. Si tratta di una questione di analogia con la legge in materia mineraria.

SALVATORE CHERCHI. In materia mineraria esistono permessi di ricerca che vengono rilasciati su aree indiziate, una volta effettuate le ricerche di base da parte di un operatore pubblico. L'intervento avviene su estensioni di territorio relativamente modeste.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 5. 1.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 5, con la modifica testé apportata.

(*È approvato*).

Poiché ai successivi articoli 6, 7, 8, 9 e 10 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura:

ART. 6.

(*Classificazione delle risorse*).

1. Il titolare del permesso di ricerca che abbia individuato fluidi geotermici è tenuto a darne tempestiva comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. Il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia, riconosce il carattere nazionale o locale delle risorse rinvenute e ne dà immediata comunicazione alle Regioni ed ai comuni interessati curandone la pubblicazione nel *Bollettino Ufficiale* degli idrocarburi e della geotermia.

(*È approvato*).

ART. 7.

(*Concessione di coltivazione per risorse geotermiche di interesse nazionale*).

1. La concessione per la coltivazione delle risorse geotermiche riconosciute di interesse nazionale è rilasciata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia, con decreto recante anche l'approvazione del programma di lavoro e del progetto geotermico. Si applica, ricorrendone i presupposti, il comma settimo del precedente articolo 3.

2. La concessione può essere accordata anche a più soggetti in contitolarità alle stesse condizioni di cui al comma quinto del precedente articolo 3.

(*È approvato*).

ART. 8.

(*Concessione di coltivazione per risorse geotermiche d'interesse locale*).

1. La concessione per la coltivazione delle risorse geotermiche riconosciute d'interesse locale è rilasciata dal presidente della giunta regionale interessata. Si applica, ricorrendone i presupposti, il comma settimo del precedente articolo 3.

2. Qualora l'area della concessione interessi i territori di due o più regioni confinanti, il titolo è rilasciato di concerto fra le regioni medesime dal presidente della giunta regionale nel cui territorio ricade la maggiore estensione dell'area richiesta.

(*È approvato*).

ART. 9.

(*Piccole utilizzazioni locali*).

1. L'esecuzione dei pozzi di profondità fino a 400 metri per ricerca, estrazione ed utilizzazione di acque calde, comprese quelle sgorganti da sorgenti per potenza termica complessiva non superiore a 2 mila chilowatt termici, è autorizzata dalla regione con le modalità di cui al regio decreto 11 dicembre 1933, n. 1775.

Si applica, ricorrendone i presupposti, il comma settimo del precedente articolo 3.

(*È approvato*).

ART. 10.

(*Assegnazione della concessione di coltivazione*).

1. Entro 6 mesi dal provvedimento di cui al precedente articolo 6, comma secondo, il permissionario deve presentare, a pena di decadenza, domanda di concessione di coltivazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, se trattasi di risorse geotermiche di interesse nazionale, o alla Regione, se trattasi di risorse geotermiche di interesse locale.

2. Trascorso tale termine, la concessione può essere rilasciata a chiunque ne faccia richiesta, purché in possesso dei necessari requisiti di capacità tecnica ed economica. La concessione è accordata, a parità di condizioni, in via preferenziale all'ENEL o all'ENI singolarmente o in contitolarità paritetica.

3. La concessione può essere accordata per la durata massima di 30 anni, e può essere prorogata per periodi non superiori a 10 anni ciascuno.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 11.

(*Disposizioni a salvaguardia dell'integrità ambientale, dell'equilibrio ecologico e dell'assetto urbanistico*).

1. Alla richiesta di concessione di coltivazione deve essere allegato uno studio di valutazione preventiva delle modifiche ambientali che le attività programmate comportano o possono comportare nel corso del tempo, nonché delle opere di recupero ambientale che si propone di eseguire.

2. Il Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato trasmette lo studio di cui al primo comma al Ministero dell'agricoltura e foreste, al Ministero dei beni culturali e ambientali, al Ministero per l'ecologia, alle Regioni ed ai comuni interessati, che esprimono parere vincolante entro 6 mesi dalla comunicazione. Trascorso tale termine lo studio si intende valutato positivamente.

3. La concessione di coltivazione può essere ugualmente rilasciata in difformità, previa deliberazione del CIPE integrato con la partecipazione del Ministro per l'ecologia e del Ministro per i beni culturali e ambientali, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, o su richiesta della regione interessata.

4. La concessione di coltivazione costituisce, nel caso in cui sia necessario, variante degli strumenti urbanistici vigenti e sostituisce la concessione edilizia.

Gli onorevoli Cerrina Feroni, Cherchi e Viscardi hanno presentato il seguente emendamento:

Al quarto comma sopprimere le parole « e sostituisce la concessione edilizia », *ed aggiungere quindi le parole*: « Il rilascio della concessione di coltivazione non esonera il richiedente dall'assolvimento di ogni altro obbligo previsto dalla legislazione prima di dar corso alla realizzazione delle opere previste dal progetto di coltivazione ».

CERRINA FERONI, CHERCHI, VISCARDI.

UMBERTO CORSI, *Relatore*. Sono favorevole all'emendamento 11. 1.

NICOLA SANESE, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato*. Anch'io sono favorevole.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'emendamento 11. 1 degli onorevoli Cerrina Feroni ed altri, accettato dal relatore e dal Governo.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 11, con la modifica testé apportata.

(*È approvato*).

Poiché ai successivi articoli 12, 13, 14, 15 e 16 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 12.

(*Pubblicità degli atti*).

Le domande di permessi di ricerca, i decreti di rilascio dei permessi stessi, gli atti di riconoscimento, le domande ed i decreti di conferimento delle concessioni di coltivazione per le risorse geotermiche di interesse nazionale nonché i provvedimenti che dispongono la cessazione del titolo e ogni altro atto rilevante sono pubblicati mensilmente, per estratto, nel *Bollettino Ufficiale* degli idrocarburi e della geotermia.

(*È approvato*).

ART. 13.

(*Revoca della concessione per l'ampliamento del campo geotermico*).

1. La concessione rilasciata per l'utilizzazione di risorse geotermiche di interesse locale può essere revocata qualora a seguito del riconoscimento del carattere nazionale del campo geotermico il titolare non dimostri di avere adeguate capacità tecniche ed economiche per realizzare un progetto geotermico di interesse nazionale.

2. Il titolare della concessione revocata ha diritto a ricevere dal nuovo titolare una quantità di risorse geotermiche equivalente a quella estraibile mediante il titolo revocato ovvero una indennità sostitutiva determinata di accordo fra le parti e commisurata al valore delle risorse geotermiche estraibili mediante il titolo revocato. In caso di mancato accordo decide un collegio arbitrale composto da un Presidente nominato dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato e da due rappresentanti delle parti.

(*È approvato*).

ART. 14.

(*Rinvenimento di idrocarburi*).

1. Qualora nel corso delle perforazioni vengano rinvenuti idrocarburi liquidi o gassosi ne deve essere data immediata comunicazione al Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

2. L'autorità mineraria, ove il quantitativo scoperto si manifesti significativo agli effetti di una utilizzazione energetica, ed in attesa dei necessari accertamenti, può ordinare la sospensione dei lavori di perforazione.

3. Le operazioni di ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche possono essere riprese, se compatibili e su successiva autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia, con le eventuali cautele e misure di sicurezza all'uopo disposte.

4. Nel caso in cui il rinvenimento di idrocarburi dia luogo al rilascio di nuovo titolo minerario per tali minerali ad altro titolare, questo ultimo è tenuto al rimborso delle spese dirette e indirette sostenute nell'ambito del precedente titolo.

(*È approvato*).

ART. 15.

(*Decadenza*).

1. Il titolare decade dal titolo minerario quando:

a) non inizia i lavori nei termini prescritti;

b) non rispetta, nei tempi e nei modi previsti dal titolo minerario, i programmi di lavoro di cui ai precedenti articoli 4, comma 1 e 7, comma 1;

c) non corrisponde nei termini il canone dovuto;

d) cede quote del titolo senza l'autorizzazione del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o della competente autorità regionale;

e) non ottempera agli obblighi previsti dal titolo a pena di decadenza;

f) non adempie agli obblighi derivanti dalla presente legge o dal regolamento d'attuazione.

2. La decadenza è pronunciata dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia, o dall'autorità regionale per i titoli dalla medesima rilasciati, previa contestazione dei motivi e fissazione del termine di 30 giorni per la presentazione delle controdeduzioni.

(*È approvato*).

ART. 16.

(*Dichiarazione di pubblica utilità*).

1. Le opere necessarie per la ricerca e la coltivazione, nonché per il trasporto e la conversione delle risorse geotermiche in terraferma, con esclusione delle aree di demanio marittimo, sono dichiarate di pubblica utilità, nonché urgenti ed indifferibili a tutti gli effetti della legge 25 giugno 1865, n. 2359, e successive modificazioni ed integrazioni, con l'approvazione dei relativi programmi di lavoro da parte del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o della competente autorità regionale.

2. I programmi di lavoro approvati sono depositati presso i comuni dove deve aver luogo la espropriazione, ai sensi dell'articolo 17 della legge 25 giugno 1865, n. 2359.

3. Le opposizioni circa la necessità e le modalità delle opere sono proposte nel termine di cui all'articolo 18 della citata legge e sono decise dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o dalla competente autorità regionale, con decreto motivato.

4. Indipendentemente da quanto previsto dai commi precedenti, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato o la competente autorità regionale, con decreto motivato, su richiesta del concessionario, può disporre l'occupazione per non oltre un biennio di beni riconosciuti indispensabili per l'esecuzione di lavori direttamente connessi alla ricerca e alla coltivazione, determinando provvisoriamente la indennità di occupazione.

5. I provvedimenti di occupazione di urgenza e quelli di occupazione temporanea sono resi esecutivi ai sensi della legislazione vigente.

6. Non sono soggette a concessioni né ad autorizzazioni del sindaco le opere temporanee per attività di ricerca nel sottosuolo, eseguite in aree esterne al centro edificato.

7. Qualora l'esercizio di una concessione demaniale marittima, rilasciata per aree comunque ricadenti in un permesso di ricerca o di concessione per l'utilizzo di risorse geotermiche, anche successivamente a detti permessi, risulti incompatibile od ostacoli l'attività di prospezione, ricerca e coltivazione, l'autorità marittima, a richiesta del titolare del permesso o della concessione mineraria, procede alla revoca della concessione demaniale con le modalità previste dell'articolo 43 del codice della navigazione. L'indennizzo a favore del titolare della concessione revocata, nella misura determinata ai sensi dell'articolo 42, quarto e quinto comma, del codice della navigazione, è a carico del titolare del permesso di ricerca e della concessione di coltivazione.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 17.

(*Canoni e contributi*).

1. Il titolare di permesso di ricerca deve corrispondere allo stato il canone annuo anticipato di lire 40.000 per ogni chilometro quadrato di superficie compresa nell'area di permesso.

2. Il titolare della concessione di coltivazione deve corrispondere allo Stato o alla Regione un canone annuo anticipato di lire 80.000 per chilometro quadrato di superficie compresa nell'area della concessione.

3. Sono altresì dovuti, dall'ENEL o dagli altri soggetti utilizzatori, in caso di produzione di energia elettrica a mezzo di impianti con potenza superiore a 3 megawatt che utilizzano o utilizzeranno risorse geotermiche, i seguenti contributi:

a) lire 0,50 per ogni chilowattora di energia elettrica prodotta nel campo geotermico, ancorché prodotta da impianti già in funzione alla data di entrata in vigore della presente legge, ai comuni in cui è compreso il campo geotermico coltivato, proporzionalmente all'area delimitata dal titolo o dall'insieme dei titoli di

coltivazione, assicurando comunque ai comuni, sede di impianti, una quota non inferiore al 60 per cento.

b) lire 0,50 per ogni chilowattora di energia elettrica prodotta nel campo geotermico, ancorché prodotta da impianti in funzione dal 31 dicembre 1980, alle Regioni nel cui territorio sono compresi i campi geotermici coltivati, proporzionalmente all'area delimitata dal titolo o dall'insieme dei titoli di coltivazione.

4. L'individuazione dei comuni destinatari dei contributi, di cui al comma precedente, e la ripartizione del contributo fra gli stessi è disposto con decreto del Presidente della Giunta regionale. Nel caso in cui i campi geotermici interessino territori di Regioni limitrofe, la ripartizione dei contributi verrà effettuata d'intesa tra le Regioni medesime o, in mancanza di tale intesa, con decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato.

5. Ai comuni sede di impianto di produzione di energia elettrica è inoltre dovuto, dall'ENEL o dagli altri soggetti utilizzatori, un contributo *una tantum* di lire 12.000 per chilowatt di potenza nominale degli impianti in corso di costruzione alla data di entrata in vigore della presente legge o che saranno successivamente autorizzati nel territorio del comune stesso.

6. Gli importi dei canoni di cui ai commi 1 e 2 e del contributo *una tantum* di cui al comma 5 sono indicizzati, ogni 2 anni, sulla base delle disposizioni di cui al secondo comma dell'articolo 15 della legge 2 agosto 1975, n. 393.

7. Sono escluse dal corrispondere i contributi di cui sopra le imprese singole o associate per la quota di energia elettrica prodotta corrispondente al loro fabbisogno interno.

8. Il gettito dei canoni e contributi di cui al presente articolo è vincolato e sarà tassativamente destinato dalle regioni e dai comuni alla promozione di investimenti finalizzati al risparmio ed al recupero di energia, alle migliori utilizzazioni geotermiche, alla tutela ambientale dei territori interessati dagli insediamenti degli impianti nonché al riassetto e sviluppo socio-economico anche nel quadro degli interventi previsti dallo stesso piano regionale di sviluppo.

Il relatore, onorevole Corsi, ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 17, comma 5, sostituire le parole da « in corso di costruzione », *fino al termine del comma, con le seguenti:* « entrati in esercizio a far data dal 1° gennaio 1984 o che entreranno in esercizio dopo l'entrata in vigore della presente legge ».

17. 1.

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 17. 1.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 17, con la modifica testé apportata.

(*È approvato*).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 18.

(*Costituzione di società e partecipazione in società da parte dell'ENEL*).

In deroga all'articolo 1, settimo commo, della legge 6 dicembre 1962, n. 1643, l'ENEL, secondo direttive generali impartite dal CIPE, per il razionale utilizzo delle fonti di energia e previa autorizzazione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, può promuovere la costituzione ed assumere partecipazione in consorzi e società che si costituiscano per l'utilizzazione delle risorse geotermiche e delle relative sostanze associate.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 19.

(*Acquisto di risorse geotermiche da parte dell'ENEL*).

1. Fermo restando quanto disposto dall'articolo 4 della legge 29 maggio 1982, n. 308, le risorse geotermiche di interesse nazionale economicamente utilizzabili per la produzione di energia elettrica sono acquistate dall'ENEL su proposta dei titolari di concessione di coltivazioni, in base ai criteri all'uopo stabiliti dal CIPE. Il corrispettivo è determinato, nel rispetto dei criteri fissati dal CIPE, su proposta del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, tenuto conto dell'esigenza di assicurare l'economicità della produzione di energia elettrica e l'ottimale sfruttamento del campo geotermico.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

All'articolo 19, aggiungere il seguente comma:

« 2. Con propria delibera il CIPE fissa altresì i criteri per la determinazione del prezzo di risorse geotermiche di interesse nazionale, non comprese tra quelle di cui al comma precedente, delle quali il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, nell'interesse dell'approvvigionamento energetico del paese, decreti la cessione all'ENEL, su proposta del concessionario, per la produzione di energia elettrica. In tal caso il Comitato interministeriale dei prezzi (CIP) dispone a favore dell'ENEL il rimborso del maggiore onere sostenuto il cui importo, tuttavia, non potrà in ogni caso superare il contributo per onere termico riconosciuto all'ENEL stesso dalla vigente normativa ».

19. 1.

Pongo in votazione l'emendamento del relatore 19. 1.

(*È approvato*).

Pongo in votazione l'articolo 19, con modifica testé apportata.

(*È approvato*).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 20.

(*Incentivi*).

1. Al fine di promuovere l'utilizzazione di risorse geotermiche per usi non elettrici, è concesso, ai titolari dei permessi di ricerca, un contributo a fondo perduto commisurato ai costi sostenuti e documentati, relativamente ai pozzi esplorativi eseguiti nell'ambito di zone risultate indiziate a seguito di attività di esplorazione, e indicati nel programma dei lavori allegato all'istanza del permesso di ricerca.

2. Il contributo è erogato dal Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato previa verifica di conformità delle opere svolte all'obiettivo minerario indicato nel programma dei lavori, per un importo pari al 75 per cento del costo per pozzi che abbiano avuto esito negativo, ed al 25 per cento del costo per pozzi che abbiano avuto esito positivo. Tali percentuali sono elevate rispettivamente all'80 per cento ed al 30 per cento del costo complessivo ove risultino documentate e sostenute spese particolarmente gravose a salvaguardia dell'integrità ambientale, in base agli impegni assunti in accettazione delle misure stabilite ai sensi degli articoli 4 e 10 per la conservazione degli equilibri ecologici preesistenti e per le spese documentate concernenti lo studio di valutazione preventiva.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo.

ART. 21.

(*Autorizzazione di spesa*).

1. Per gli scopi di cui agli articoli 2 e 20 è autorizzata la complessiva spesa di

lire 35 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il quinquennio 1985-1989. La quota relativa all'anno 1985 è determinata in lire 5 miliardi e ad essa si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento.

2. Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Il relatore ha presentato il seguente emendamento:

Sostituire l'articolo 21, con il seguente:

ART. 21.

Per gli scopi di cui agli articoli 2 e 20 è autorizzata la complessiva spesa di lire 35 miliardi, da iscrivere nello stato di previsione del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato per il quinquennio 1985-1989. All'onere per lo anno 1985, determinato in lire 5 miliardi, si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno 1985, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento; all'onere di lire 5 miliardi per ciascuno degli anni 1986 e 1987 e di lire 10 miliardi per l'anno 1988 si provvede mediante corrispondente riduzione dello stanziamento iscritto, ai fini del bilancio triennale 1986-1988, al capitolo 9001 dello stato di previsione del Ministero del tesoro per l'anno finanziario 1986, all'uopo utilizzando l'apposito accantonamento.

Il Ministro del tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

21. 1.

Lo pongo in votazione.

(*È approvato*).

Poiché agli articoli 22 e 23 non sono stati presentati emendamenti, li porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 22.

(*Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia*).

1. Il Comitato tecnico per gli idrocarburi e per la geotermia dà parere nei casi previsti dalla presente legge e dalle altre leggi e regolamenti in vigore, nonché ogni qualvolta richiesto dall'autorità mineraria.

2. Il Comitato è integrato, quando delibera sulle materie disciplinate dalla presente legge, dal Dirigente generale delle fonti di energia e delle industrie di base del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato, da un Dirigente superiore tecnico e da un Dirigente superiore amministrativo della Direzione generale delle miniere, e da due titolari di cattedra nominati dal Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato esperti rispettivamente nelle discipline della ricerca e coltivazione delle risorse geotermiche e nella utilizzazione delle risorse geotermiche a fini energetici nonché da un esperto designato dal Ministro per il coordinamento delle iniziative per la ricerca scientifica e tecnologica e da un rappresentante ciascuno dell'ENEA e del CNR.

3. Con provvedimento del suo Presidente, il Comitato è integrato, altresì, da un esperto in rappresentanza della regione interessata per affari di rilevante interesse della regione medesima.

(*È approvato*).

ART. 23.

(*Norme applicabili*).

Alla materia oggetto della presente legge si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al regio decreto 29 luglio 1927, n. 1443, della legge 11 gennaio 1957, n. 6, nonché della legge 21 luglio 1967, n. 613.

(*È approvato*).

Do lettura dell'articolo successivo:

ART. 24.

(*Regolamento di attuazione*).

Entro 6 mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sentito il Comitato tecnico per gli idrocarburi e la geotermia emana, con proprio decreto, il regolamento di attuazione, con il quale vengono in particolare determinati:

1) criteri e modalità per la valutazione dei requisiti tecnici ed economici che devono essere posseduti dai richiedenti permessi di ricerca e concessioni di coltivazione;

2) i contenuti dei programmi di lavoro in relazione all'estensione ed alla conformazione dei territori interessati;

3) i criteri per il rilascio delle proroghe ed i casi di riduzione o restituzione delle aree;

4) lo sfruttamento delle risorse geotermiche e delle sostanze associative rinvenute da parte dei titolari dei permessi e delle concessioni;

5) le procedure per il rilascio dei titoli minerari e la disciplina dei rapporti di contitolarità;

6) le modalità per la revoca delle concessioni di coltivazione in caso di ampliamento del campo geometrico;

7) le prescrizioni relative al reinserimento dei fluidi;

8) la revisione, con criteri di gradualità, dei titoli concessi anteriormente all'entrata in vigore della presente legge;

9) di intesa con il Ministro dell'agricoltura e foreste, con il Ministro dei beni culturali e ambientali e con il Ministro dell'ecologia i criteri per la redazione ed i contenuti essenziali degli studi di valutazione preventiva delle modifiche ambientali di cui agli articoli 4 e 11 della presente legge.

Gli onorevoli Grassucci e Cherchi hanno presentato il seguente emendamento:

All'articolo 24 sopprimere il punto 9 ed aggiungere il seguente comma:

« Entro sei mesi dall'entrata in vigore della presente legge, il Ministro dell'ecologia di intesa con il Ministro dell'industria, con il Ministro dell'agricoltura e foreste e con il Ministro dei beni culturali e ambientali, determina, con proprio decreto, i criteri per la redazione ed i contenuti essenziali degli studi di valutazione preventiva delle modifiche ambientali di cui agli articoli 4 e 11 della presente legge ».

24. 1.

UMBERTO CORSI, *Relatore*. L'unica modificazione apportata dall'emendamento è la previsione dei sei mesi per determinare i criteri di cui al nono comma.

SALVATORE CHERCHI. Tutta la normativa in corso di approvazione – compreso lo istituendo Ministero dell'ecologia, nonché le proposte di valutazione di impatto ambientale e così via – attribuisce al Ministero dell'ecologia la possibilità di fare convenzioni; se questa è la direzione nella quale si intende procedere, anche con formalizzazione del Parlamento su altre questioni, credo che occorra prenderne atto ed omogeneizzare la materia.

PRESIDENTE. Il provvedimento non è ancora stato approvato; nel caso in cui non fosse istituito il Ministero dell'ecologia, la modifica che lei vuole introdurre farebbe diventare la norma superata ovvero inutile. Invece, quando verrà istituito il Ministero, è evidente che tutti i compiti assegnati alle altre amministrazioni passeranno di competenza del Ministero dell'ecologia.

SALVATORE CHERCHI. Vorrei rimarcare che quella è la direzione in cui si sta procedendo; si tratterebbe semplicemente di omogeneizzare, anche per questo aspet-

to, la materia con quello che si è fatto in altre circostanze.

Tuttavia, le osservazioni del presidente ci inducono a riflettere per trovare una formulazione più adeguata.

GIAN LUCA CERRINA FERONI. Si potrebbe trovare una definizione transitoria, nel senso che si affidano queste competenze al ministro dell'industria di intesa con altri ministri, come previsto dal testo, in attesa della costituzione del Ministero dell'ecologia.

NICOLA SANESE, *Sottosegretario di Stato per l'industria, il commercio e l'artigianato.* Introducendo i sei mesi nel testo, se al Senato il provvedimento non viene approvato in tempi brevi, otterremo esattamente l'effetto contrario a quello che vogliamo. Lascerei le cose come stanno, in quanto la sostanza non cambia.

SALVATORE CHERCHI. Ritiriamo l'emendamento.

PRESIDENTE. Pongo in votazione l'articolo 24.

(*È approvato*).

Poiché all'articolo successivo non sono stati presentati emendamenti, lo porrò direttamente in votazione dopo averne dato lettura.

ART. 25.

(*Entrata in vigore*).

La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale.*

(*È approvato*).

Passiamo alle dichiarazioni di voto.

ELIO GIOVANNINI. Ribadisco ciò che ho già detto in sede di discussione, che cioè ritengo che la legge rappresenti un passo avanti, prodotto di una vecchia idea di intervento sulle risorse geotermiche e figlia di una preoccupazione di utilizzazione di risorse esistenti, una legge molto « toscana » e molto « elettrica ».

È questa la ragione per cui mi astengo dalla votazione del provvedimento, in quanto ritengo sia utile la sua approvazione, ma lo ritengo anche « vecchiotto » e parziale.

GIAN LUCA CERRINA FERONI. Poche parole per esprimere l'apprezzamento del gruppo comunista al testo al nostro esame. Ci pare una soluzione soddisfacente, una buona legge, e vogliamo dare atto alla Commissione di aver lavorato in fretta e bene e al relatore di avere, oltre che tenacemente, anche correttamente interpretato posizioni inizialmente diverse, almeno per qualche sfumatura.

Il testo ci pare migliorato grazie alla discussione che abbiamo avuto in questi ultimi minuti, soprattutto per la salvaguardia delle competenze dei comuni, che sono stati reintrodotti, e per quanto riguarda l'estensione delle procedure di valorizzazione dell'impatto ambientale anche alla ricerca di aree con particolari caratteristiche idrogeologiche.

Si tratta, a nostro avviso, di una legge che può determinare promozione e sviluppo di una fonte di cui l'Italia detiene una significativa presenza internazionale, nonché promuovere soprattutto, in quanto questo ci sembra un punto critico, l'ottimizzazione di tecnologie, la ricerca e la prospezione dei fluidi. Insieme a ciò questo provvedimento realizza un equilibrio soddisfacente fra interessi generali, cioè la massima utilizzazione dei fluidi geotermici, ed interessi locali di tutela e salvaguardia del territorio.

Dal punto di vista culturale tre appaiono le nuove questioni che sono state introdotte: la prima riguarda la valutazione di impatto ambientale. Il Governo dovrebbe però rendersi conto dell'esigenza di arrivare alla definizione dei criteri generali su cui basare questa valutazione, perché il rischio è che ciascuna legge in questa materia stabilisca autonomamente i propri criteri di valutazione dell'impatto

ambientale, non necessariamente coerenti gli uni con gli altri; mi riferisco alle norme relative alle cave e torbiere e a quelle concernenti l'istituzione del Ministero dell'ambiente.

La seconda novità è il decentramento istituzionale verso le regioni: ritengo che questa Commissione abbia agito ragionevolmente individuando la natura locale delle risorse ed affidandone la competenza alle istituzioni locali. Credo che si tratti di un messaggio che vada raccolto per quanto riguarda il campo più generale delle fonti rinnovabili e del risparmio energetico.

Da una parte abbiamo chiesto il rafforzamento dell'autorità e delle capacità di coordinamento centrale del Governo, collegandoci al carattere nazionale dei grandi impianti elettrici; dall'altra abbiamo perseguito un certo decentramento per le piccole fonti energetiche e per le attività di risparmio, cioè per le attività diffuse, delineando meglio il dualismo esistente nel campo energetico.

Infine, onorevole Corsi, ritengo che sarà utile lasciare alle regioni tutte le competenze previste dalla legge, definendo i comuni interessati, ai fini della ripartizione dei contributi.

Ci pare positivo che con questo provvedimento si intervenga a sostegno della ricerca e dell'utilizzazione dei fluidi a bassa entalpia. Non condivido, invece, le riserve avanzate dall'onorevole Giovannini a proposito del monopolio elettrico che si verrebbe a creare con questo provvedimento.

Secondo me il limite di questo provvedimento è l'inadeguatezza delle risorse stanziate: credo che di questo siano convinti tutti. Si tratta di un limite che si riscontra nella geotermia, ma che vale per tutte le fonti del risparmio energetico.

Sono del parere che bisogna utilizzare tutte le risorse previste dalla legge finanziaria per il 1985, con l'impegno di prevedere ulteriori stanziamenti a partire dalla legge finanziaria del 1987.

Senza voler togliere nulla agli altri, assegniamo al gruppo comunista una parte significativa nella predisposizione di questo testo di legge, come dimostra il fatto che la prima proposta presentata in Parlamento era a firma dei parlamentari comunisti.

Dobbiamo altresì riconoscere buona parte del merito di questa legge alle regioni, ai comuni e alle popolazioni delle aree geotermiche che per anni hanno combattuto tenacemente questa battaglia, anche quando si viveva l'epoca d'oro del petrolio, quando la geotermia sembrava soltanto una fonte residuale destinata a scomparire nel panorama delle fonti generatrici di energia.

NADIR TEDESCHI. Annuncio il voto favorevole della democrazia cristiana su questo provvedimento, esprimendo altresì soddisfazione per il traguardo, sia pure parziale, che è stato raggiunto. Tutto sommato, mi sembra che il testo che stiamo per approvare sia apprezzabile, anche se l'esperienza potrà consigliarci ulteriori miglioramenti.

Esso va infatti nella direzione delle indicazioni contenute nel Piano energetico, che assegna alla cosiddetta energia interna un ruolo anche se non egemone però importante, da valorizzare al massimo.

Desidero rivolgere un particolare ringraziamento al relatore per il lavoro svolto, che ci ha consentito di raggiungere un'ampia convergenza ed un migliore collegamento. Auspico pertanto che l'altro ramo del Parlamento pervenga rapidamente all'approvazione di questo provvedimento e che il Governo, sulla base della legge e delle indicazioni contenute nel Piano energetico nazionale proceda celermente alla sua applicazione.

PRESIDENTE. Il provvedimento sarà immediatamente votato a scrutinio segreto.

Votazione segreta.

PRESIDENTE. Indìco la votazione a scrutinio segreto del disegno e delle proposte di legge esaminati nella seduta odierna.

(*Segue la votazione*).

Comunico il risultato della votazione:

Disegno di legge (2868); proposte di legge Cherchi ed altri (1039); Corsi ed altri (2561) *in un testo unificato e con il seguente titolo*: « Disciplina della ricerca e della coltivazione delle risorse geotermiche » (2868-1039-2561):

Presenti	27
Votanti	26
Astenuti	1
Maggioranza	14
Voti favorevoli	26
Voti contrari	0

(*La Commissione approva*).

Hanno preso parte alla votazione:

Abete, Alasia, Bianchini, Briccola, Cardinale, Cerrina Feroni, Cherchi, Citaristi, Corsi, Donazzon, Fausti, Graduata, Grassucci, Guerrini, Marzo, Napoli, Nucara, Orsenigo, Provantini, Ricotti, Righi, Sangalli, Sastro, Serafini, Tedeschi, Viscardi.

Si è astenuto:

Giovannini.

La seduta termina alle 12.

IL CONSIGLIERE CAPO SERVIZIO DELLE COMMISSIONI PARLAMENTARI
DOTT. TEODOSIO ZOTTA

STABILIMENTI TIPOGRAFICI CARLO COLOMBO